




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento n. 14 - 2018

Norme in materia statutaria

Disegni di legge n. 66 e n. 143

XVII Legislatura

1 agosto 2018



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli affari sociali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Legge statutaria

<p>Disegno di legge n. 66 <i>‘Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione’</i></p>	<p>Disegno di legge n. 143 <i>‘Disciplina dell’autoscioglimento dell’Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori’</i></p>
<p>Art. 1. <i>Oggetto</i> 1. La presente legge disciplina il funzionamento della forma di governo regionale, la nomina e la revoca degli Assessori, nonché la conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione.</p>	
<p>Art. 2. <i>Insediamiento del Presidente della Regione</i> 1. Il Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’Assemblea regionale, assume le proprie funzioni all’atto della proclamazione.</p>	
<p>Art. 3. <i>Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale</i> 1. Dopo la proclamazione il Presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente, proponendoli ai singoli rami dell’Amministrazione. 2. Il Presidente può nominare Assessori regionali anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia. Il numero degli Assessori non componenti dell’Assemblea regionale siciliana non può comunque superare un terzo del numero complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dell’Italia e della Regione.</p>	<p>Art. 3. <i>Nomina degli Assessori</i> 1. Il Presidente della Regione, entro 15 giorni dal proprio insediamento nomina gli Assessori regionali; il Presidente della Regione può nominare anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, tra cittadini che godono dei diritti civili e politici, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia, adottando il decreto di costituzione del Governo regionale. Con tale decreto il Presidente della Regione designa l’Assessore incaricato di curare i rapporti con l’Assemblea Regionale Siciliana. 2. Tra gli Assessori Regionali il Presidente della Regione sceglie il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora il Presidente non nomini espressamente il Vicepresidente, il più anziano degli Assessori è Vicepresidente di diritto. Art. 4. <i>Giuramento</i> 1. Gli Assessori, dopo la nomina e prima di assumere le funzioni, al cospetto dell’Assemblea Regionale Siciliana, nel corso di una seduta pubblica, prestano giuramento di adempiere lealmente le</p>

Legge statutaria

<p>Disegno di legge n. 66 <i>‘Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione’</i></p>	<p>Disegno di legge n. 143 <i>‘Disciplina dell’autoscioglimento dell’Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori’</i></p>
<p>4. Fino alla preposizione degli Assessori, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori.</p>	<p>funzioni rispettando la Costituzione, lo Statuto, le leggi nazionali e regionali e le delibere dell’Assemblea e di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell’Italia e della Sicilia.</p>
<p>Art. 4. <i>Presentazione del programma di Governo e della composizione della Giunta regionale all’Assemblea regionale</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione, in un’apposita seduta dell’Assemblea regionale siciliana, nei quindici giorni successivi all’insediamento dell’Ufficio di Presidenza di quest’ultima, presenta all’Assemblea regionale medesima il programma di governo e comunica la composizione della Giunta regionale e l’indicazione del Vicepresidente. Nel programma sono individuati gli obiettivi strategici, gli strumenti e i tempi di realizzazione dello stesso.</p> <p>2. Il dibattito sul programma di governo può concludersi con l’approvazione di uno o più atti di indirizzo politico, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana.</p> <p>3. Annualmente, o in termini più brevi ove l’Assemblea deliberi in tal senso, il Presidente della Regione presenta all’Assemblea una relazione sull’attuazione del programma di governo, nonché sull’attuazione delle leggi e degli atti di indirizzo approvati dall’Assemblea. In tali casi il dibattito può concludersi secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Tale dibattito può essere avviato anche a seguito della presentazione di atti ispettivi, di indirizzo o di controllo relativi a singoli punti del programma.</p>	
<p>Art. 5. <i>Variazione della composizione della Giunta e della preposizione degli Assessori</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione dà tempestiva comunicazione all’Assemblea regionale di ogni variazione della composizione della Giunta, della preposizione degli Assessori e, se richiesto, ne riferisce all’Assemblea in apposita seduta.</p>	<p>Art. 5. <i>Revoca degli Assessori</i></p> <p>1. La revoca degli Assessori è disposta dal Presidente con proprio decreto secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 che disciplinano i casi di revoca facoltativa e i casi di revoca obbligatoria.</p>

Legge statutaria

<p>Disegno di legge n. 66 <i>“Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione”</i></p>	<p>Disegno di legge n. 143 <i>“Disciplina dell'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori”</i></p>
	<p>Art. 6. <i>Facoltà di revoca degli Assessori da parte del Presidente</i></p> <p>1. Il Presidente della Regione ha facoltà di revocare con proprio decreto uno o più Assessori non prima che siano trascorsi tre mesi dal giuramento. In tal caso procede alla nomina entro i successivi 15 giorni.</p> <p>2. Ove il Presidente della Regione, con proprio decreto, revochi tutti gli Assessori è tenuto a riferire senza indugio all'Assemblea Regionale Siciliana in seduta pubblica sull'andamento dell'azione di Governo prima di procedere alla nomina dei nuovi Assessori. In tal caso per la nomina degli Assessori è adottato un nuovo decreto di costituzione del Governo regionale entro 15 giorni dalla revoca.</p> <p>3. Qualora nell'arco di 15 giorni, sei o più Assessori vengano revocati con uno o più decreti del Presidente della Regione, ovvero si dimettano, tutti gli Assessori sono revocati di diritto. In tal caso il Presidente è tenuto a riferire senza indugio all'Assemblea Regionale Siciliana in seduta pubblica sull'andamento dell'azione di Governo prima di procedere alla nomina dei nuovi Assessori. Il nuovo decreto di costituzione del Governo regionale è adottato entro 15 giorni dall'ultima revoca o dimissione.</p> <p>4. Il potere di revoca degli Assessori non è ammesso nei sei mesi che precedono lo spirare del termine ordinario di durata della legislatura. Nei casi di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive tale potere non è ammesso dopo l'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali previsto dall'art. 3, comma 4, dello Statuto.</p> <p>Art. 8. <i>Termine per la nomina degli Assessori</i></p> <p>1. In caso di dimissioni, approvazione di una mozione di censura, impedimento permanente e in tutte le altre ipotesi in cui un Assessorato rimanga</p>

Legge statutaria

<p>Disegno di legge n. 66 <i>“Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione”</i></p>	<p>Disegno di legge n. 143 <i>“Disciplina dell'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori”</i></p>
	<p>vacante il Presidente della Regionale, al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione regionale, provvede alla nomina, nel rispetto delle norme di cui agli articoli del presente titolo, con proprio decreto entro i successivi 15 giorni.</p>
<p>Art. 6. <i>Mozione di sfiducia</i></p> <p>1. Il voto dell'Assemblea regionale contrario ad una proposta del Governo regionale non comporta l'obbligo di dimissioni del Presidente della Regione.</p> <p>2. L'Assemblea regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale.</p> <p>3. L'approvazione della mozione comporta l'obbligo di dimissioni del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e lo scioglimento dell'Assemblea regionale.</p>	
<p>Art. 7. <i>Censura ad Assessore</i></p> <p>1. L'Assemblea regionale può esprimere censura nei confronti di uno o più assessori mediante un atto motivato e approvato secondo le disposizioni del Regolamento interno.</p> <p>2. Il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni all'Assemblea regionale le proprie decisioni conseguenti all'approvazione della censura.</p>	<p>Art. 7. <i>Revoca obbligatoria. Mozione di censura. Incompatibilità con l'Ufficio di Assessore</i></p> <p>1. In virtù di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 20 dello Statuto e al fine di darne attuazione, l'Assemblea può approvare a maggioranza assoluta una mozione di censura nei confronti di un singolo Assessore presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni e non oltre 15 giorni dalla sua presentazione. L'approvazione comporta l'obbligo per il Presidente della Regione di revoca immediata dell'Assessore interessato.</p>

Legge statutaria

<p>Disegno di legge n. 66 <i>“Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione”</i></p>	<p>Disegno di legge n. 143 <i>“Disciplina dell’autoscioglimento dell’Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori”</i></p>
	<p>2. In tal caso, per i successivi 24 mesi, non è ammessa la preposizione ad alcun assessorato dell’Assessore che ha subito la sfiducia.</p>
<p>Art. 8. <i>Cessazione del mandato di Presidente della Regione</i></p> <p>1. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Regione ovvero nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti, si applica il disposto di cui al successivo articolo 10.</p> <p>2. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente dell’Assemblea regionale.</p> <p>3. Il Presidente dell’Assemblea regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, dichiara l’avvenuta presentazione delle dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente o la morte del Presidente della Regione ovvero l’approvazione di una mozione di sfiducia ed il conseguente scioglimento dell’Assemblea regionale.</p> <p>4. Nel caso di dimissioni del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 3 è emanato entro cinque giorni dalla presentazione delle dimissioni al Presidente dell’Assemblea.</p> <p>5. Nel caso di decadenza o di impedimento permanente del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 3 è emanato entro cinque giorni dalla relativa comunicazione di decadenza o di impedimento permanente all’Assemblea regionale.</p> <p>6. Nel caso di morte del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 3 è emanato entro cinque giorni dall’effettiva conoscenza dell’evento.</p> <p>7. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, il decreto di cui al comma 3 è emanato entro cinque giorni dalla data di approvazione della mozione medesima.</p> <p>8. Nel caso di dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente, morte ovvero di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, entro</p>	

Legge statutaria

<p>Disegno di legge n. 66 <i>‘Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione’</i></p>	<p>Disegno di legge n. 143 <i>‘Disciplina dell’autoscioglimento dell’Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori’</i></p>
<p>quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, sono indette nuove elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale e del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dalla data di pubblicazione del suddetto decreto. Nelle ipotesi di cui al presente comma le funzioni di Presidente della Regione sono assunte, nei limiti dell’ordinaria amministrazione, dal Vicepresidente o, in mancanza, dall’Assessore più anziano per età sino all’insediamento del nuovo Presidente della Regione.</p> <p>9. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale accerta la natura permanente dell’impedimento del Presidente della Regione, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Repubblica ed ai Presidenti delle Camere.</p>	
<p>Art. 9. <i>Autoscioglimento dell’Assemblea regionale siciliana</i></p> <p>1. Le dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti dell’Assemblea regionale comportano lo scioglimento dell’Assemblea regionale. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte entro dieci giorni decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni.</p> <p>2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Presidente dell’Assemblea regionale, accertata l’avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ne dà comunicazione al Presidente della Regione che, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale e per l’elezione del Presidente della Regione, da tenersi comunque entro tre mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto.</p> <p>3. Nel caso disciplinato dal presente articolo si applica il disposto di cui al successivo articolo 10.</p>	<p>Art. 1. <i>Autoscioglimento dell’Assemblea</i></p> <p>1. La contemporanea dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana ne determinano lo scioglimento anticipato con conseguente conclusione della legislatura secondo le modalità determinate dagli articoli seguenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>Dimissioni</i></p> <p>1. Le dimissioni sono contemporanee quando, mediante sottoscrizione di medesimo atto, sono presentate congiuntamente da almeno la metà più uno dei Deputati dimissionari.</p> <p>2. In nessun caso è ammesso il ritiro da parte dei Deputati delle dimissioni presentate congiuntamente ai sensi del comma 1.</p> <p>3. A partire dalla data in cui si perfezionano le dimissioni ai sensi dell’articolo 2, lo scioglimento opera di diritto. Non è richiesta né consentita alcuna votazione dell’Assemblea.</p>

Legge statutaria

<p style="text-align: center;">Disegno di legge n. 66</p> <p style="text-align: center;"><i>‘Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione’</i></p>	<p style="text-align: center;">Disegno di legge n. 143</p> <p style="text-align: center;"><i>‘Disciplina dell’autoscioglimento dell’Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori’</i></p>
	<p>4. Il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana dà immediata comunicazione dell’avvenuto scioglimento al Presidente della Regione e a tutti i Deputati. A seguito di tale comunicazione può svolgersi un dibattito in un’apposita seduta convocata in via straordinaria ai sensi dell’art. 11 dello Statuto.</p> <p>5. Quando si verifica l’autoscioglimento dell’Assemblea Regionale Siciliana per le contemporanee dimissioni della maggioranza assoluta regolato dalla presente legge non trovano applicazione le norme che regolano gli ordinari casi di dimissioni di un Deputato e l’insediamento di subentranti.</p> <p>6. Ai sensi dell’art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972 n. 1, i poteri dell’Assemblea in carica sono prorogati fino alla prima riunione della nuova Assemblea Regionale Siciliana eletta ai sensi dell’art. 8 bis, comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10.</p> <p style="text-align: center;"><i>Prorogatio degli organi regionali</i></p> <p>1. Nei casi di scioglimento dell’Assemblea regionale per conclusione anticipata della legislatura di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge, il Governo regionale provvede soltanto agli atti di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11.</p> <p style="text-align: center;"><i>Annullamento integrale delle elezioni</i></p> <p>1. Qualora le elezioni siano integralmente annullate, l’Assemblea regionale ed il Governo regionale provvedono soltanto agli atti indifferibili e urgenti fino all’insediamento, rispettivamente, della nuova Assemblea regionale e del nuovo Presidente della Regione. Entro quindici giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento che annulla le elezioni il Presidente della Regione indice nuove elezioni da tenersi entro i successivi tre mesi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p style="text-align: center;"><i>Trasmisione e pubblicità</i></p> <p>1. I decreti di costituzione del Governo regionale, tutti i decreti di nomina e revoca degli</p>

Legge statutaria

<p>Disegno di legge n. 66 <i>“Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10, 41 bis e 8 bis dello Statuto della Regione”</i></p>	<p>Disegno di legge n. 143 <i>“Disciplina dell'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana e della nomina e revoca degli Assessori”</i></p>
	<p>Assessori e gli atti con i quali gli Assessori rassegnano le dimissioni sono trasmessi all'Assemblea Regionale Siciliana.</p>
<p>Art. 12. <i>Publicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14</i></p> <p>1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.</p>	<p>Art. 10. <i>Norma finale</i></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>